



Comune di Guardistallo

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.50

del 21.12.2022

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE 2022

L'anno **duemilaventidue** addi **ventuno** del mese di **dicembre** alle ore 9:30 nel Palazzo Comunale, si è riunito in sessione straordinaria il Consiglio Comunale, in prima convocazione, previa trasmissione degli inviti avvenuta nei modi di legge.

Risulta presente all'appello nominale il Sindaco Ceccarelli Sandro e risultano presenti ed assenti i sotto elencati Consiglieri Comunali :

1 - SALVATORE ROSANNA	P		07 - ARGELASSI FIORELLA IRIS	P	
2 - LORENZINI MAURO	P		08 - AGOSTINI GIUSEPPE	P	
3 - SOLAZZO MASSIMO	P		09 - PAMPANA RITA	P	
4 - NERI NADIO	P		10 - STELLATI GIOELE	A	
5 - GANI CINZIA	P				
6 - SILICANI NORA	P				

Totale presenti **10**

Totale assenti **1**

Presiede l'adunanza il Sindaco **Sandro CECCARELLI**.

Assiste il Segretario Comunale **Dott. Antonio Salantri** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **Sandro CECCARELLI** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

VERBALE DI ASSEMBLEA

Relaziona il consigliere Solazzo: “Come tutti gli anni, a seguito della ricognizione delle società partecipate e come descritto negli allegati alla delibera di Consiglio, si porta in approvazione che la percentuale di partecipazione a queste società partecipate, di cui non si denotano scostamenti rispetto agli anni precedenti e si continua a dare atto che ATL, promozione e sviluppo sono in liquidazione, quindi siamo in attesa di fotografare la situazione dell’evoluzione e per il resto non si notano discostamenti rispetto agli anni precedenti, grazie”

Interviene il Sindaco: “Ci sono repliche?”

Interviene Pampana: “Noi non abbiamo niente da dichiarare, pertanto si prende atto delle società a cui partecipa il Comune e dichiariamo il nostro voto di astensione”

Interviene il Sindaco “Se non ci sono altre repliche si passa alla votazione”

Il sindaco inoltre ricorda gli eventi in programmazione, ringrazia per il lavoro svolto e dichiara chiusa la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell’azione amministrativa di cui all’articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;
- l’articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che attribuisce all’organo consiliare, tra l’altro:
 - le decisioni in merito all’organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
 - l’onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);
- il decreto legislativo 175/2016 (modificato dal D.Lgs 100/2017), il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSPP);

PREMESSO CHE:

- l’articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 numero 100 (di seguito TU), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente “un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette”;
- se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TU che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono “un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”;
- l’art. 20 c. 2 prevede che i piani di razionalizzazione, corredati di un’apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
 - b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.
- l'articolo 20, infine, vieta le “partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti”;
 - per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU;
 - infine, è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna “categoria” tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU o che non soddisfino i “requisiti” di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;

PREMESSO ALTRESI' CHE:

- l'articolo 24 del TU nel 2017 ha imposto la “revisione straordinaria” delle partecipazioni societarie;
- tale provvedimento di revisione è stato approvato con deliberazione di C.C. n. 26 del 30/09/2017,
- per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del precedente “Piano operativo di razionalizzazione del 2015” (comma 612, articolo 1, della legge 190/2014);
- la legge 145/2018 (aggiungendo all'art. 24 del TUSPP il comma 5-bis) ha introdotto una deroga provvisoria dell'obbligo di dismettere le partecipazioni in società che non rispettino i vincoli o che siano sprovviste dei requisiti elencati dal TUSPP;
- con Delibera Consiliare n. 37 del 19/12/2020 si approvava il recesso relativo alla quota della partecipata Gal Etruria SCRL;
- conprot. n. 1255 del 03/03/2021 veniva comunicato alla partecipata Gal Etruria SCRL il recesso approvato con la delibera di cui sopra;
- con verbale notarile di assemblea rep. 10619 del 16/06/2022 si dà atto del recesso del Comune di Guardistallo;
- pertanto, dopo la revisione, del 2017, del 2018, del 2019 del 2020 e del 2021, il Comune di Guardistallo risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie:

Società partecipata	Percentuale di partecipazione	Attività svolta
---------------------	-------------------------------	-----------------

Azienda Servizi Ambientali spa	0,144	Gestione acquedotto e reti fognarie
ATL srl	0,13	Trasporto pubblico locale IL LIQUIDAZIONE
Azienda Pisana Edilizia Sociale S.C.P.A	0,20	Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto, costruzione di edifici residenziali e non residenziali, locazione immobiliare di beni propri
Reti Ambiente S.p.A.	0,03	Servizio gestione integrata rifiuti sul territorio della comunità d'ambito territoriale ottimale "Ato Toscana Costa"
Promozione e Sviluppo Val di Cecina	0,25	Promozione dello sviluppo delle aree omogenee IN LIQUIDAZIONE

PRESO ATTO delle partecipazioni in portafoglio, applicando i criteri dettati dal decreto legislativo 175/2016, l'Ente ha predisposto il Piano di revisione 2021 allegato alla presente (Allegato A);

VISTA altresì la relazione tecnica, comprendente le schede di dettaglio delle società oggetto di indagine ricognitoria, che descrive gli esiti della ricognizione effettuata al 31.12.2021, allegata alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale (Allegato B);

VISTE le linee guida redatte dal Dipartimento del Tesoro e Corte dei Conti in merito alla Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche di cui all' Art. 20 D.Lgs. n. 175/2016;

VISTO che, con Deliberazione n. 19 del 21.7.2017, la Corte dei Conti – Sezione delle Autonomie ha approvato “Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.lgs. n. 175/2016” contenente un modello *standard* dell'atto di ricognizione e relativi esiti, utilizzato quale allegato alla presente deliberazione;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

TENUTO CONTO del parere dell'Organo di Revisione, nei termini in cui è stato espresso, ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000, in atti;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, espressi, dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt.49, comma 1 e 147-bis, comma 1, del D.lgs. n.267/2000, che si allegano al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Presenti e votanti n. 10 consiglieri, con n. 8 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 2 astenuti (Pampana, Agostini), espressi in forma palese;

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare il Piano di revisione al 31/12/2021 delle società pubbliche, Piano che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);
3. di approvare la Relazione Tecnica, comprendente le schede di dettaglio delle società oggetto di indagine ricognitoria, che descrive gli esiti della ricognizione effettuata al 31/12/2021, allegata alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale (Allegato B);

4. di demandare al Sindaco, alla Giunta Comunale e ai Responsabili dei Servizi, per quanto di rispettiva competenza, l'attuazione di quanto deliberato;
5. di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione alla struttura presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui all'art. 15 TUSP ai sensi dell'art. 24, comma 3, nonché ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i.;
6. di inviare copia della presente deliberazione alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 24, c. 3, T.U.S.P.

Successivamente rilevata l'urgenza,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione separata, con n. 8 voti favorevoli, n. 0 contrari e n. 2 astenuti (Pampana, Agostini), espressi in forma palese

DICHIARA

il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti di cui all'art.134,comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

OGGETTO: RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE 2022

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Ceccarelli Sandro

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Antonio Salanitri

Documento firmato digitalmente
(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)

ALLEGATI: 1. PARERE TECNICO - 2. PARERE CONTABILE - 3. ALLEGATO A) -
4. ALLEGATO B) - 5. COMUNICAZIONE DEL REVISORE